

Allegato A)

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA

Provincia di Reggio nell'Emilia

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)**

In vigore dal 1 Gennaio 2021

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Soggetti passivi
- Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo
- Art. 6 – Esclusioni dal tributo
- Art. 7 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali
- Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni
- Art. 8-bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani
- Art. 9 – Altre Agevolazioni
- Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni
- Art. 11 – Categorie di utenza
- Art. 12 - Tariffe del tributo
- Art. 13 – Riscossione
- Art. 14 – Dichiarazioni
- Art. 14-bis – Obblighi di comunicazione per l'uscita dal servizio pubblico di raccolta e reintegro
- Art. 15 – Tributo giornaliero
- Art. 16 – Rimborsi e compensazione
- Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni
- Art. 18 - Rateizzazione del pagamento – Avvisi ordinari
- Art. 19 – Rateizzazione del pagamento – Avvisi di accertamento emessi fino al 31/12/2019
- Art. 20 - Rateizzazione del pagamento – Avvisi di accertamento emessi dal 01/01/2020
- Art. 21 – Riscossione coattiva
- Art. 22 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione della legge 27/12/2013 n. 147, del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, nonché secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che attribuisce all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga".
2. La definizione e classificazione dei rifiuti è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 116/2020 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti.
4. Per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti si rimanda ad apposito Regolamento.

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o persona giuridica, ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
5. Le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS – di cui all'art. 4 comma 4 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, sono soggette al Tributo.

Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani:
 - a) tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche;
 - c) le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno;
 - d) tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività economiche;
 - e) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali fiere, mostre ed attività similari;
 - f) i locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.
2. Fino alla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate con il quale verrà sancito il completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80

per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

3. La superficie calpestabile per i fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro, per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi in pianta una sola volta.
4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
5. Per le aree di cui alla lettera c) del primo comma, in ragione del loro specifico utilizzo, nella determinazione della superficie assoggettabile viene considerato il 30% della superficie totale.
6. Si considera assoggettabile al tributo il 30% della superficie totale delle aree scoperte operative ove coesistono utilizzi di diversa natura per cui risulti di difficile determinazione la superficie da assoggettare e quella da escludere (a titolo esemplificativo: aree di transito, aree di carico e scarico, aree a magazzino, ecc...).
7. Alle aree scoperte adibite a distesa, utilizzate da utenti non domestici gestori di pubblici esercizi, quali ad es. bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e simili, prive di stabili strutture e utilizzate in modo saltuario e discontinuo in corso d'anno, si applica una percentuale di abbattimento della relativa superficie pari al 30%. E' fatto obbligo al gestore del pubblico esercizio di provvedere alla pulizia giornaliera delle aree oggetto dell'occupazione pena la decadenza dall'esclusione.

Art. 6 – Esclusioni dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

Locali:

- Locali inutilizzati privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) comprovati dalla presentazione delle bollette di cessazione ovvero, in caso di motivata impossibilità a produrle, da apposita dichiarazione sottoscritta dal contribuente nella quale dichiara la cessazione di tutte le utenze. Nel caso di utenza comune a più unità immobiliari di proprietari diversi e quindi non disattivabile, oltre alla presentazione delle bollette di cessazione per le utenze disattivate, va resa

dichiarazione sottoscritta dal contribuente nella quale viene dichiarato il permanente stato di non utilizzo. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli;

- Locali stabilmente destinati a impianti tecnologici quali: centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, impianti di autolavaggio automatici;
- superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili;
- locali destinati esclusivamente all'essiccazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a mt. 1,5;
- di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- fabbricati danneggiati non agibili e non abitabili, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- destinati al solo esercizio di attività sportiva e di norma utilizzati dai soli praticanti. Sono invece soggetti al tributo tutti gli altri locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
- locali adibiti da imprenditori agricoli a ricoveri di attrezzi e mezzi;
- balconi, porticati, tettoie e terrazze che non costituiscono aree operative di cui all'art. 5;
- locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva;
- locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
- locali per i quali il soggetto passivo del tributo è il Comune;

Aree:

- impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- zone di transito e di manovra;
- zone in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;
- aree per i quali il soggetto passivo del tributo è il Comune;

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita di veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Restano quindi soggetti al tributo i restanti locali ed aree operative, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale di mq. 20 per ogni colonnina di erogazione.

3. Sono escluse dal tributo le superfici dei fabbricati ad uso strumentale dell'azienda agricola, quali fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., restando soggette a tributo le superfici delle attività non elencate nell'art. 2135 c.c. e quelle ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, quali le aree commerciali ed amministrative (uffici, aree di vendita dei prodotti dell'azienda agricola), le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed & breakfast e attività similari.
4. Sono escluse dal tributo le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente materiali di cui all'art.185 del D. Lgs. n.152/2006 di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell'attività stessa.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La parte di area da sottrarre a tassazione è quella in cui viene attuato un processo produttivo che dà origine ordinariamente, escludendo l'occasionalità, ed in via prevalente alla produzione di rifiuti speciali, intendendosi che gli stessi debbono rappresentare la parte nettamente predominante della produzione complessiva di rifiuti sulla superficie da detassare. La superficie della parte di area così individuata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. Per usufruire dell'esclusione in oggetto gli interessati devono presentare, a pena di decadenza, la documentazione specificata al successivo art. 14 co. 6 del presente Regolamento.
6. Per i produttori di rifiuti speciali la parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, rientranti merceologicamente nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque esclusivamente rifiuti speciali, è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo.
Sono invece assoggettate al tributo le aree dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dove vi è la presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

Art. 7 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, e come criterio residuale da applicarsi qualora la superficie da assoggettare al tributo risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali e delle aree, le percentuali di seguito indicate:
 - ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
 - strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia,

- di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 65%;
- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
 - officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
 - elettrauto: 65%;
 - caseifici e cantine vinicole: 55%;
 - macellerie e pescherie: 75%;
 - autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
 - officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
 - tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
 - laboratori fotografici o eliografici: 75%;
 - produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
 - lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.
2. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.
3. Per poter usufruire del predetto criterio di determinazione della superficie da assoggettare a tassazione il soggetto interessato dovrà attestare la contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, presentando il modello MUD relativo all'anno precedente, o idonea documentazione attestante l'avvio a smaltimento di rifiuti speciali, a propria cura e spese, con facoltà da parte del soggetto gestore del tributo di effettuare controlli o richiedere ulteriore documentazione.

Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni

1. Fermo restando che su tutto il territorio comunale è istituito ed attivato il servizio di raccolta rifiuti a natura domiciliare per le frazioni secco residuo indifferenziato, organico e giroverde, nel caso di strade pubbliche o private ad uso pubblico non accessibili da parte dei mezzi normalmente in uso per la raccolta domiciliare, s'intendono completamente serviti tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di 200 metri (misurabili sulla viabilità pubblica) dal punto di conferimento indicato dal Gestore per le frazioni secco indifferenziato, organico e giroverde. Nel caso in cui tale distanza superi i 200 metri viene riconosciuta al contribuente una riduzione sia sulla parte variabile che sulla parte fissa del tributo pari al 40%.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.
3. Per le utenze domestiche sono previste le seguenti riduzioni:
- a) a favore delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una ri-

duzione del 20% della quota fissa e variabile della tariffa. Per le utenze che avviano o interrompono la pratica del compostaggio nel corso dell'anno, la riduzione viene calcolata sulla base dei giorni effettivi di attuazione della pratica. La riduzione è subordinata alla presentazione al Gestore del servizio di apposita richiesta documentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la pratica di compostaggio è stata avviata. Le utenze che beneficiano della presente agevolazione sono sottoposte ad attività di verifica e controllo nella misura minima del 5% del numero totale di utenze agevolate. Incaricati dal Comune possono concordare con il contribuente e con congruo anticipo l'accesso presso l'utenza al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. In caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperato il tributo indebitamente beneficiato. L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni, mentre deve essere comunicata la cessazione delle stesse.

- b) per i locali delle utenze domestiche residenti il cui numero di occupanti sia uguale a zero per effetto di quanto all'art. 11, secondo comma lettera a), è prevista l'applicazione del tributo limitatamente alla sola parte fissa (€/mq) prevista per un solo componente, qualora e per il periodo in cui si documenta adeguatamente l'effettivo e permanente stato di non occupazione.
- c) Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione del tributo pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa con un numero di componenti pari a 2 (due).
- d) Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i CDR (Centri Di Raccolta) dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze, sono previsti incentivi con la formula dello sconto, disciplinato secondo i seguenti criteri:
 - il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera sanitaria dell'intestatario della TARI e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti.
 - il sistema informatizzato registra ogni accesso avvenuto dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di conferimento ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere uno sconto sulla bolletta TARI dell'anno successivo all'anno di conferimento.
 - I materiali conferiti ai CDR da contabilizzarsi ai fini della "premialità" sono:
 1. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE), solo se completi di tutti i loro componenti:
 - RAEE 1, per esempio: Frigoriferi, congelatori
 - RAEE 2 grandi bianchi, per esempio: (lavatrici, lavastoviglie)
 - RAEE 3, per esempio: Tv, monitor
 - RAEE 4, per esempio: piccoli elettrodomestici
 - RAEE 5, per esempio: fonti luminose (lampadine, tubi al neon)
 2. Altri materiali:
 - Olio vegetale (oli di frittura)
 - Olio minerale (olio motore autoveicoli)

- Accumulatori (batteria al piombo per autoveicoli e motocicli, ma non pile comuni)
- Ingombranti. Questa categoria comprende indicativamente:
 - reti letto
 - materassi
 - armadi
 - comodini
 - comò
 - pezzi di mobili arredo componibili
 - arredi diversi solo se presentano tutte le dimensioni uguali o maggiori di 1 m x 1m x 0,5m profondità
- per la determinazione degli sconti erogati alle utenze viene definito un punteggio il cui valore sarà determinato con specifico atto adottato annualmente dalla Giunta Comunale, all'interno dei valori minimi e massimi di seguito indicati:

Tipologia materiali	unità di misura	Punti da assegnare		Valore in €
		minima	max	
				(100 punti = 0,15 €)
RAEE 1, esempio linea freddo	numero	1000	2400	1,50 – 3,6
RAEE 2 grandi bianchi	numero	500	3900	0,75 – 5,85
RAEE 3 Tv, monitor	numero	300	1000	0,45 – 1,5
RAEE 4 Piccoli elettrodomestici	numero	150	560	0,22 – 0,84
RAEE 5 fonti luminose	numero	30	250	0,045 - 0,375
Olio vegetale (oli di frittura)	litri	200	450	0,30 – 0,675
Olio minerale (olio motore autoveicoli)	litri	150	400	0,225 – 0,6
Accumulatori	numero	100	300	0,15 – 0,45
Ingombranti grandi dimensioni (libreria, divano, letti, materassi, ecc)	numero	500	2400	0,75 – 3,6

- Il punteggio ottenuto può dare origine a sconti sino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa.
 - la scontistica viene accumulata nell'anno solare e non è cumulabile su più esercizi.
 - lo sconto viene riconosciuto sulla bolletta/fattura dell'anno successivo.
4. Per le utenze non domestiche sono previste le seguenti riduzioni:
- e) per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal titolo autorizzativo dell'attività, si applica la tariffa della

categoria corrispondente. Il tributo viene calcolato secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 15.

- f) Per le utenze non domestiche il tributo non è dovuto, per la sola quota variabile, proporzionalmente alle quantità di rifiuti urbani che il produttore, mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo, comprova di avere avviato al riciclo medesimo. La quota variabile del tributo non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria. La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 60% della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria. Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti urbani avviati al riciclo senza avvalersi del servizio pubblico e a cura e spesa del produttore. La percentuale di sconto da applicarsi alla quota variabile è così determinata:

$$\% \text{ Sconto} = \frac{\text{Kg avviati al riciclo} * \text{valore \% massimo sconto} / 100}{\text{Kg Teorici}}$$

Dove:

Kg avviati al riciclo	Kg di rifiuti avviati al riciclo nell'anno di riferimento
Kg Teorici	Sommatoria del prodotto sup soggetta * Kd
Kd	Coefficiente di produttività di cui al DPR/158/99 ed indicato nella deliberazione del Comune (espresso in Kg/mq * anno)

- g) per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni alla tariffa di riferimento:
- agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 10% categoria "Alberghi con ristorante";
 - agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 10% categoria "Alberghi senza ristorante";
 - agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 10% categoria "Ristoranti".
- h) alle utenze non domestiche inattive, causa cessata o non ancora iniziata o accertata sospensione di attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione potrà essere riconosciuta da un periodo minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi, in proporzione alla sua durata effettiva, e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata.
- i) per gli esercizi commerciali, artigianali e per le attività assimilabili alle medesime, purchè basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina, è prevista la riduzione al 50% del

tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile se situati in zone con limitazioni al traffico o con viabilità a senso unico o alternato, ovvero in piazze ed aree pedonali ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa esclusivamente per il periodo di durata della limitazione al traffico.

- j) ai contribuenti che esercitano, a titolo principale, attività di bar, gelateria o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, già in possesso, ove previsto, del riconoscimento Slot free-ER rilasciato dal Comune di cui al presente Regolamento, o, qualora non previsto, che dichiarano di non aver installato e di non installare apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 20% sia sulla parte variabile che sulla parte fissa della tariffa del tributo.
- k) Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari od altre merci derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato od altri soggetti che svolgono attività benefiche verso la popolazione, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, si applica una riduzione della parte variabile della tariffa. La riduzione, che comunque non può superare il 20% della parte variabile della tariffa è così determinata: si applica una riduzione proporzionale, calcolata in percentuale, tra la quantità devoluta rispetto al valore della produzione specifica individuata con il Kd della categoria di appartenenza moltiplicata per la superficie assoggettata, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd medesimo. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione al soggetto gestore, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti alle associazioni, completa del peso conferito nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione. In alternativa, nei medesimi termini di decadenza, il soggetto richiedente può produrre apposita autocertificazione al gestore, che potrà effettuare opportuni controlli.

Art. 8- Bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Ai sensi della vigente normativa, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione rimanendo, per tali superfici, tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico,

dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 9 – Altre Agevolazioni

Il Comune può sostituirsi al contribuente nel pagamento totale o parziale del tributo nei seguenti casi:

1. utenze domestiche attive, costituite da persone assistite economicamente dal Comune ed individuate, anche per categorie, con apposito atto;
2. utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali.

Nello specifico si stabiliscono le seguenti agevolazioni:

- a) esenzione totale del tributo per l'abitazione occupata da persone assistite permanentemente dal Comune per disagiate condizioni socio/economiche attestate dall'Area Sociale e Socio-sanitaria del Comune;
- b) riduzione del 25% sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa delle utenze domestiche per le abitazioni occupate da nuclei familiari con un massimo di n. 2 componenti ed un reddito complessivo lordo da lavoro dipendente o di pensione non superiore a € 7.746,85 se unico occupante ed € 13.169,65 se due componenti;
- c) riduzione del 30% sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa delle utenze domestiche per le abitazioni occupate da nuclei familiari con la presenza di portatori di handicap (con invalidità civile al 100%) ed un reddito complessivo lordo da lavoro dipendente o di pensione non superiore a € 7.746,85 se unico occupante, con l'aggiunta di € 5.422,80 lorde per ogni ulteriore componente;
- d) riduzione del 25% sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa delle utenze domestiche per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da 6 o più componenti ed un reddito complessivo lordo da lavoro dipendente o di pensione non superiore a € 28.921,59 nel caso di sei componenti con l'aggiunta di € 4.389,88 per ogni ulteriore componente.

Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto, fatto salvo quanto disposto al comma 2 dell'art. 8-Bis.

Art. 11 – Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:
 - a) Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) Per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono quelle relative a nuclei familiari che hanno stabilito la loro residenza sul territorio comunale come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:
 - documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero;
 - attività di studio o lavoro all'estero per periodi superiori a sei mesi nell'anno di imposta, debitamente documentata.Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata anche da altri soggetti estranei al nucleo anagrafico, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
 - b) domestiche non residenti: le utenze domestiche non residenti sono quelle relative a persone che hanno stabilito la residenza in altre unità immobiliari o fuori dal territorio comunale. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, e purché non locate a terzi o comunque utilizzate a vario titolo, sono soggette all'applicazione del tributo per la sola quota fissa prevista per un componente. Per le utenze domestiche non residenti diverse da quelle di cui sopra è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.
3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto della specificità territoriale, sociale ed economica e della tipologia di rifiuto prodotto. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Il responsabile della gestione del tributo, nel caso di cui sopra, attribuisce la categoria ritenuta più pertinente.
4. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Art. 12 - Tariffe del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri e coefficienti determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, nonché secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 527 della L. 205/2017.
3. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga", determinati secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, nonché secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che attribuisce all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga".
4. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, salvo diverse specifiche disposizioni normative.

Art. 13 – Riscossione

1. Il versamento del tributo avviene secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 688 della Legge n. 147/2013 e dall'art. 2 bis del Decreto Legge 193/2016, convertito dalla Legge n. 215/2016.
2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi di norma le seguenti scadenze:
 - 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno calcolato in base alle tariffe dell'anno precedente;
 - 2 dicembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre in base alle tariffe dell'anno corrente nonché il conguaglio di quanto già versato per l'acconto gennaio-giugno in base alle tariffe dell'anno precedente.
3. Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua, salvo quanto previsto all'art. 15.

Art. 14 – Dichiarazioni

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione delle superfici da assoggettare alla Tari, ovvero da modificare o cessare, su modello appositamente predisposto, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla data in cui si verifica l'evento che ne determina l'obbligo, ovvero:
 - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
2. All'atto della presentazione della dichiarazione viene rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.
3. La dichiarazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari al calcolo del tributo.
4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo devono essere presentate entro il 30 aprile dell'anno successivo, ad eccezione di quanto disposto all' art. 8 comma 3 lettera a) e all'art. 14-bis comma 8, e gli effetti si producono a decorrere dalla data dell'evento dichiarato.
5. L'applicazione delle percentuali di riduzione di cui all'art. 7 nonché l'esenzione di superfici determinate ai sensi dell'art. 6, 5° e 6° comma, sono riconosciute a condizione che il produttore dichiari a pena di decadenza l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. La dichiarazione dovrà indicare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologia di rifiuti prodotti, distinti per codice EER.
6. Nello specifico il soggetto passivo che intende usufruire dell'esclusione di parti di superfici, ai sensi dell'art. 6. commi 5° e 6°, dovrà, a pena di decadenza:
 - a) presentare, in allegato alla dichiarazione di cui al comma 1, richiesta di detassazione predisposta su apposita modulistica, corredata dalla seguente documentazione:
 - Planimetria in scala adeguata (1:200 – 1:500) con evidenziazione ed indicazione della parte di area dove vengono prodotti i rifiuti speciali;
 - relazione con descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti urbani;
 - copia schede di denuncia Catasto Rifiuti.
 - b) successivamente, ed entro il 30 aprile di ogni anno, fornire idonea documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali, rinnovando

apposita richiesta di detassazione ed allegando alla stessa formulari di trasporto dei rifiuti di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) con relativa ricevuta di presentazione, o comunque idonea documentazione attestante l'avvio a smaltimento di rifiuti speciali, a propria cura e spese. In difetto l'intera superficie sarà assoggettabile al tributo per l'intero anno solare.

Il soggetto gestore del tributo effettuerà preventivamente il controllo in ordine alle circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra, potrà richiedere ulteriore documentazione che sarà ritenuta utile ai fini della valutazione del diritto alla esclusione dalla tassazione o disporre, informando preventivamente entro un congruo termine il soggetto interessato, il sopralluogo nei locali di svolgimento dell'attività.

7. L'applicazione della riduzione di cui alla lettera f) del comma 4 dell'art. 8 è consentita a condizione che gli interessati presentino entro il 30 aprile dell'anno successivo, apposita dichiarazione redatta su modello predisposto dal Comune, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

La differenza, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti.

Su richiesta del Comune, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare documentazione attestante l'attività svolta dal soggetto incaricato del riciclo dei rifiuti (dichiarazione MUD, formulari di identificazione, registri di carico e scarico).

8. L'agevolazione prevista alla lettera i) comma 4 dell'art. 8 è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, contenente:

- a) dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
- b) l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
- c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.

Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.

9. Per le superfici già soggette al Tares e che non hanno subito variazioni non vi è obbligo di nuova dichiarazione ai sensi del presente articolo.

10. Nel caso in cui la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che la detenzione o il possesso dei locali tassati sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. La cessazione dall'obbligo di corresponsione del tributo è attestata dall'idonea documentazione che deve essere tempestivamente presentata.

Art. 14-bis – Obblighi di comunicazione per l'uscita dal servizio pubblico di raccolta e reintegro

1. Per consentire la corretta programmazione del servizio pubblico, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 8-bis comma 1 del presente Regolamento, conferendo a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne preventiva comunicazione via PEC, a pena di decadenza, al Comune, Area Finanziaria e Tributi, Area Tutela e Valorizzazione del Territorio, nonché al Gestore del servizio pubblico dei rifiuti, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2022.
2. Le utenze non domestiche attivate in data posteriore al 30/06 dell'anno che intendono esercitare la facoltà di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento devono dare la preventiva comunicazione via PEC al Comune, Area Finanziaria e Tributi, Area Tutela e Valorizzazione del Territorio, nonché al Gestore del servizio pubblico dei rifiuti entro 30 giorni dalla data di attivazione dell'utenza medesima e comunque non oltre il 31/12 dello stesso anno, con effetto dall'anno successivo.
3. Limitatamente all'anno 2021, le utenze non domestiche attivate dopo il 31/05/2021 che intendono non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento devono dare la preventiva comunicazione cui al comma precedente nei termini sottoriportati:
 - entro il 31/08 per le attivazioni dal 31/05 al 31/07;
 - entro 30 giorni per le attivazioni dal 01/08 e comunque non oltre il 31/12 dello stesso anno, con effetto dall'anno successivo.
4. Per comunicare la scelta di cui ai precedenti commi, l'utenza è tenuta alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, nella quale devono essere indicati:
 - l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
 - i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
 - l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers;
 - il/i soggetto/i autorizzato/i con cui si è stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di accordo contrattuale con soggetto debitamente autorizzato e che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini TARI.

5. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui ai commi 1, 2 e 3 nei termini previsti, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, Area Finanziaria e Tributi, Area Tutela e Valorizzazione del Territorio, nonché al Gestore del servizio pubblico dei rifiuti, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
7. L'esclusione della corresponsione della parte variabile della tassa, come previsto al comma 2 dell'art. 8-bis, è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC al Comune, Area Finanziaria e Tributi, Area Tutela e Valorizzazione del Territorio, nonché al Gestore del servizio pubblico dei rifiuti, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 8.
8. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune, Area Tutela e Valorizzazione del Territorio, nonché al Gestore del servizio pubblico dei rifiuti, il quantitativo dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente.
9. Il Comune, tramite il Gestore del pubblico servizio, ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa da tassazione.

Art. 15 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo. Il tributo giornaliero non si applica alle occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi dell'art. 1 comma 838 L. 160/2019 e s.m.e.i.
2. Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di cui all'art. 1 comma 819 lettera a) L. 160/2019 e s.m.e.i. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopracitato canone.
4. Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di € 2,50.

Art. 16 – Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme riconosciute a rimborso possono, su richiesta del contribuente nella stessa istanza di rimborso, essere compensate con altri importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di Tari.
5. Non si rimborsano le somme inferiori ad € 12,00 su base annua. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 15, non si rimborsano le somme inferiori ad € 2,50.

Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di affidamento in concessione il funzionario responsabile è nominato dal gestore.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

10. Nell'attività di recupero, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00 salvo il caso di ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Art. 18 - Rateizzazione del pagamento – Avvisi ordinari

1. Il Gestore del Servizio o in alternativa il Comune, nella persona del Funzionario designato Responsabile del Tributo, su richiesta del contribuente, possono concedere, nelle ipotesi di situazione di reale ed obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario, intendendosi per tale quello risultante da avvisi bonari o relativi solleciti, non ancora oggetto di accertamento, senza applicazione di interessi legali se i pagamenti sono eseguiti alle scadenze delle rate concesse. Questa condizione si verifica quando il contribuente si trova nell'impossibilità di pagare in unica soluzione alla scadenza quanto richiesto a titolo di tributo ordinario, essendo in grado invece di far fronte allo stesso onere finanziario attraverso la ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua situazione economico-patrimoniale.
2. I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati e aziende sono i seguenti:
 - per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 100,00;
 - per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 500,00;La richiesta di rateizzazione delle somme dovute deve essere presentata dal contribuente interessato, di norma prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce, su apposita modulistica resa disponibile, contenente dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, attestante la situazione di temporanea difficoltà economica del contribuente stesso. L'ufficio tributi potrà effettuare gli opportuni controlli al fine di accertare quanto attestato dal contribuente nella dichiarazione sostitutiva sopracitata.
3. Il numero massimo di rate concedibili è pari a 5 rate mensili, di cui la prima rata, corrispondente al 20% del totale, dovrà essere versata alla scadenza prevista nell'avviso di pagamento stesso o, qualora sia già decorso tale termine, entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rateizzazione. Il numero residuo delle rate mensili, pari quindi a massimo 4 (quattro), viene definito entro i termini di decadenza previsti per l'emissione dei relativi avvisi di accertamento.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - Il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione;
 - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione con applicazione degli interessi legali dalla scadenza non rispettata;
 - al debitore non può più essere concessa ulteriore dilazione dei pagamenti per l'anno di riferimento.

Art. 19 – Rateizzazione del pagamento – Avvisi di accertamento emessi fino al 31/12/2019

1. Il Funzionario designato Responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà di cui al successivo art. 20 comma 2, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute risultanti da avvisi di accertamento emessi fino al 31/12/2019;
2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione della richiesta, il quale resterà pertanto invariato per tutta la durata della rateizzazione, maggiorato di due punti percentuali; gli interessi sono calcolati a giorno, sulle somme dovute a titolo di imposta, dalla data di scadenza naturale dell'obbligo di pagamento alle nuove scadenze concordate a seguito di dilazione.
3. La ripartizione delle somme dovute avviene in rate mensili, fino a un massimo di n. 12 compatibilmente comunque con i termini di decadenza previsti per l'emissione del ruolo coattivo di cui al D.P.R. 602/1973.
4. La richiesta di rateizzazione delle somme dovute su avvisi di accertamento deve essere presentata dal contribuente interessato, su apposita modulistica resa disponibile, contenente dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, attestante la situazione di temporanea difficoltà economica del contribuente stesso. L'ufficio tributi potrà effettuare gli opportuni controlli al fine di accertare quanto attestato dal contribuente nella dichiarazione sostitutiva sopracitata.
5. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la notifica di espresso sollecito ad adempiere. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo ancora dovuto verrà trasmesso ai fini della riscossione coattiva al soggetto incaricato della stessa.

Art. 20 - Rateizzazione del pagamento – Avvisi di accertamento emessi dal 01/01/2020

1. Il Funzionario designato Responsabile del tributo può concedere il pagamento dilazionato di somme dovute a seguito di notifica di avvisi di accertamento.
2. La rateizzazione può essere concessa su richiesta del soggetto interessato che dimostri di trovarsi in una condizione di temporanea e obiettiva difficoltà economica. Questa condizione si verifica quando il contribuente si trova nell'impossibilità di pagare in unica soluzione alla scadenza quanto richiesto nell'avviso di accertamento, essendo in grado invece di far fronte allo stesso onere finanziario attraverso la ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua situazione economico-patrimoniale.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione della richiesta, il quale resterà pertanto invariato per tutta la durata della rateizzazione, maggiorato di due punti percentuali; gli interessi sono

calcolati a giorno, sulle somme dovute a titolo di imposta, dalla data di scadenza naturale dell'obbligo di pagamento alle nuove scadenze concordate a seguito di dilazione.

4. La ripartizione delle somme dovute avviene in rate mensili, fino a un massimo di n. 36 rate secondo le seguenti fasce di importi:
 - fino a € 100,00 nessuna rateizzazione
 - da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili
 - da € 500,01 a € 3.000,00 fino a 12 rate mensili
 - da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a 24 rate mensili
 - da € 6.000,01 fino a 36 rate mensili

La scelta del numero delle rate concedibili per somme intermedie all'interno delle fasce avviene secondo un criterio di proporzionalità;

5. La richiesta di rateizzazione delle somme dovute su avvisi di accertamento deve essere presentata dal contribuente interessato entro il termine utile per la proposizione del ricorso e comunque non oltre 30 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento. La richiesta dovrà essere presentata dal contribuente interessato su apposita modulistica resa disponibile, contenente dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, attestante la situazione di temporanea difficoltà economica del contribuente stesso. L'ufficio tributi potrà effettuare gli opportuni controlli al fine di accertare quanto attestato dal contribuente nella dichiarazione sostitutiva sopracitata.
6. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la notifica di espresso sollecito ad adempiere. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo ancora dovuto verrà trasmesso ai fini della riscossione coattiva al soggetto incaricato della stessa.

Art. 21 – Riscossione coattiva

1. Per la riscossione coattiva il Comune si avvale dell'Agente di riscossione nazionale.

Art. 22 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2021.